

# ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

Prot. n. 00195

## L'ALTA CORTE DI GIUSTIZIA SPORTIVA

nel giudizio iscritto al R.G. ricorsi n. 14/2012, presentato in data 18 maggio 2012 da parte della società U.S. Agropoli contro la FIGC, la LND e il Comitato Regionale Campania LND-FIGC avverso la decisione della Commissione Disciplinare Territoriale Campania della FIGC, n. 107, inerente al ricorso in appello della ricorrente avverso la delibera del Giudice Sportivo Territoriale sulla gara Città di Pompei/Agropoli del 12.11.2011 (pubblicata sul C.U. n. 74 del 9 febbraio 2012 del Comitato Regionale), contenuta nel C.U. n. 101 del 20 aprile 2012 del Comitato Regionale Campania, con la quale, in accoglimento del reclamo proposto dalla società Città di Pompei, era stata disposta, a carico della società Agropoli, ai sensi e per gli effetti dell'art. 17, comma 5, lettera a) del Codice di Giustizia Sportiva, la sanzione della punizione sportiva della perdita della gara con il punteggio di 0-3 per violazione di quanto disposto dall'art. 22, comma 6, del Codice di Giustizia Sportiva,

RIGETTA il ricorso;

SPESE compensate;

DISPONE la comunicazione della presente decisione alle parti tramite i loro difensori anche con il mezzo della posta elettronica.

Così deciso in Roma, nella sede del Coni, il 14 giugno 2012.

Il Presidente e Relatore

F.to Riccardo Chieppa

Depositato in Roma il 14 giugno 2012.

Il Segretario

F.to Alvio La Face